



Federazione Italiana Giuoco Calcio
Lega Nazionale Dilettanti
COMITATO REGIONALE CALABRIA

Via Contessa Clemenza n. 1 – 88100 CATANZARO
TEL. 0961 752841/2 - FAX. 0961 752795

Indirizzo Internet: www.crcalabria.it

e-mail: segreteria@crcalabria.it

Posta Certificata: segreteria@pec.crcalabria.it
tesseramento@pec.crcalabria.it
amministrazione@pec.crcalabria.it
giustiziasportiva@pec.crcalabria.it

ATTIVITA' GIOVANILE

Stagione Sportiva 2020/2021

Comunicato Ufficiale n° 49 del 20 Maggio 2021

1. COMUNICAZIONI DELLA F.I.G.C.

Allegati

Si rimettono in allegato i seguenti Comunicati Ufficiali pubblicati dalla F.I.G.C.:

COMUNICATO UFFICIALE N. 237/A FIGC inerente la nomina dei Componenti delle sezioni della Corte Federale d'appello;

COMUNICATO UFFICIALE N. 238/A FIGC inerente la nomina dei Componenti delle sezioni della Corte Federale d'appello a livello nazionale;

COMUNICATO UFFICIALE N. 239/A FIGC inerente la nomina dei Componenti del Tribunale Federale Nazionale - Sezione disciplinare, del Tribunale Federale Nazionale - Sezione tesseramenti e del Tribunale Nazionale - Sezioni vertenze economiche;

COMUNICATO UFFICIALE N. 240/A FIGC inerente la nomina dell'Avv. Paolo Mormando a Procuratore Federale Aggiunto Interregionale;

COMUNICATO UFFICIALE N. 241/A FIGC inerente la nomina dell'Avv. Luca Longhi a Sostituto Giudice Sportivo Nazionale della LND e dell'Avv. Giuseppe Lavigna a Giudice Sportivo del Dipartimento Calcio Femminile;

COMUNICATO UFFICIALE N. 242/A FIGC inerente la nomina del Dott. Matteo Marani a Presidente della Fondazione "Museo del Calcio";

COMUNICATO UFFICIALE N. 243/A FIGC inerente la modifica all'art. 16 delle N.O.I.F;

COMUNICATO UFFICIALE N. 245/A FIGC inerente i termini relativi agli accordi preliminari di cui all'art. 105, commi 1 e 2 delle N.O.I.F, a valere per la stagione sportiva 2021/2022;

2. COMUNICAZIONI DELLA L.N.D.

Allegati

Si rimette in allegato la **CIRCOLARE N. 16 - 2021 CENTRO STUDI TRIBUTARI** avente ad oggetto: Circolare n.5 del 14 maggio 2021 dell'Agenzia delle Entrate - Chiarimenti in merito al contributo a fondo perduto ex art.1 del D.L. n. 41 del 22 marzo 2021 ("Sostegni")

IL SEGRETARIO
Emanuele Daniele

IL PRESIDENTE
Saverio Mirarchi

FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO

00198 ROMA - VIA GREGORIO ALLEGRI, 14
CASELLA POSTALE 2450

COMUNICATO UFFICIALE N. 237/A

Il Consiglio Federale

- nella riunione del 17 maggio 2021;
- vista la delibera di cui al Comunicato Ufficiale n. 223/A del 27 aprile 2021;
- ritenuta la necessità di provvedere alla nomina dei Componenti delle sezioni della Corte Federale d'appello;
- visti gli artt. 27 e 34 dello Statuto Federale

h a d e l i b e r a t o

di nominare i Componenti delle sezioni della Corte Federale d'appello, come da elenco allegato sub A).

Le nomine avranno decorrenza dal 1° luglio 2021.

PUBBLICATO IN ROMA IL 18 MAGGIO 2021

IL SEGRETARIO GENERALE
Marco Brunelli

IL PRESIDENTE
Gabriele Gravina

CORTE FEDERALE DI APPELLO

I SEZIONE

Componenti:

1. Giuseppe Castiglia
2. Silvia Coppari
3. Fabrizio D'Alessandri
4. Angelo De Zotti
5. Maurizio Fumo
6. Marco La Greca
7. Francesca Morelli
8. Paola Palmieri
9. Ida Raiola
10. Carlo Saltelli
11. Claudio Tucciarelli
12. Federica Varrone

II SEZIONE

Componenti:

1. Massimiliano Atelli
2. Roberto Caponigro
3. Gaetano Caputi
4. Luigi Caso
5. Salvatore Casula
6. Federico Di Matteo
7. Elio Toscano

III SEZIONE

Componenti:

1. Mario Assennato
2. Mariangela Caminiti
3. Maria Barbara Cavallo
4. Luca Cestaro
5. Luca De Gennaro
6. Sergio Della Rocca
7. Antonia Fiordelisi
8. Maria Luisa Garatti
9. Domenico Giordano
10. Antonella Trentini

IV SEZIONE

Componenti:

1. Marco Baliva
2. Ivo Correale
3. Enrico Crocetti Bernardi
4. Tommaso Marchese
5. Marco Stigliano Messuti
6. Giuseppe Pio Musacchio
7. Pierluigi Ronzani
8. Francesco Sclafani
9. Domenico Luca Scordino
10. Raffaele Tuccillo
11. Alfredo Vitale

SEZIONE CONSULTIVA

Componenti:

1. Claudio Boccia
2. Danilo Del Gaizo
3. Daniele Maffeis
4. Davide Ponte
5. Domenico Porpora
6. Diego Sabatino
7. Giuseppe Severini
8. Alberto Stancanelli
9. Antonino Tumbiolo

Componente aggiunto: Giuseppe Pasquale Roberto Catalano

FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO

00198 ROMA - VIA GREGORIO ALLEGRI, 14
CASELLA POSTALE 2450

COMUNICATO UFFICIALE N. 238/A

Il Consiglio Federale

- nella riunione del 17 maggio 2021;
- vista la delibera di cui al Comunicato Ufficiale n. 224/A del 27 aprile 2021;
- ritenuta la necessità di provvedere alla nomina dei Componenti delle sezioni della Corte Sportiva d'appello a livello nazionale;
- visti gli artt. 27 e 34 dello Statuto Federale

h a d e l i b e r a t o

di nominare i Componenti delle sezioni della Corte Sportiva d'appello a livello nazionale, come da elenco allegato sub A).

Le nomine avranno decorrenza dal 1° luglio 2021.

PUBBLICATO IN ROMA IL 18 MAGGIO 2021

IL SEGRETARIO GENERALE
Marco Brunelli

IL PRESIDENTE
Gabriele Gravina

ALL. A)

CORTE SPORTIVA DI APPELLO

SEZIONE I

Componenti:

1. Lorenzo Attolico
2. Stefano Azzali
3. Daniele Cantini
4. Paolo Del Vecchio
5. Maurizio Greco
6. Andrea Lepore
7. Michele Messina
8. Daniela Morgante
9. Leonardo Salvemini

SEZIONE II

Componenti:

1. Carlo Buonauro
2. Bruno Di Pietro
3. Nicola Durante
4. Francesca Mite
5. Mauro Sferrazza
6. Salvatore Sica
7. Paolo Tartaglia
8. Stefano Toschei
9. Roberto Vitanza

SEZIONE III

Componenti:

1. Stefano Agamennone
2. Antonella Arpini
3. Alfredo Maria Becchetti
4. Agostino Chiappiniello
5. Andrea Galli
6. Savio Picone
7. Nicolò Schillaci
8. Alberto Urso
9. Sebastiano Zafarana

FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO

00198 ROMA - VIA GREGORIO ALLEGRI, 14
CASELLA POSTALE 2450

COMUNICATO UFFICIALE N. 239/A

Il Consiglio Federale

- nella riunione del 17 maggio 2021;
- vista la delibera di cui al Comunicato Ufficiale n. 225/A del 27 aprile 2021;
- ritenuta la necessità di provvedere alla nomina dei Componenti del Tribunale Federale Nazionale – Sezione disciplinare, del Tribunale Federale Nazionale – Sezione tesseramenti e del Tribunale Federale Nazionale – Sezione vertenze economiche;
- visti gli artt. 27 e 34 dello Statuto Federale

h a d e l i b e r a t o

di nominare i Componenti del Tribunale Federale Nazionale – Sezione disciplinare, del Tribunale Federale Nazionale – Sezione tesseramenti e del Tribunale Federale Nazionale – Sezione vertenze economiche, come da elenco allegato sub A).

Le nomine avranno decorrenza dal 1° luglio 2021.

PUBBLICATO IN ROMA IL 18 MAGGIO 2021

IL SEGRETARIO GENERALE
Marco brunelli

IL PRESIDENTE
Gabriele Gravina

TRIBUNALE FEDERALE NAZIONALE

I SEZIONE - DISCIPLINARE

Componenti:

1. Salvatore Accolla
2. Valentina Aragona
3. Nicola Bardino
4. Giammaria Camici
5. Valeria Ciervo
6. Amedeo Citarella
7. Paolo Clarizia
8. Leopoldo Di Bonito
9. Andrea Fedeli
10. Valentino Fedeli
11. Andrea Giordano
12. Gaia Golia
13. Fabio Micali
14. Valentina Ramella
15. Laura Vasselli
16. Angelo Venturini
17. Giovanni Marco Zoppi

II SEZIONE - TESSERAMENTI

Componenti:

1. Domenico Apicella
2. Roberto Benedetti

3. Giovanni Chiappiniello
4. Francesco Corsi
5. Filippo Crocè
6. Salvatore Lo Giudice
7. Alessandro Giuseppe Maruccio
8. Eugenio Maria Patroni Griffi
9. Angelo Pasquale Perta
10. Flavia Tobia
11. Massimo Vasquez Giuliano

III SEZIONE - VERTENZE ECONOMICHE

Componenti:

1. Carlo Cremonini
2. Divinangelo D'Alesio
3. Cristina Fanetti
4. Angelo Fanizza
5. Carmine Fabio La Torre
6. Roberta Landi
7. Salvatore Priola
8. Gino Scaccia
9. Marco Scarpati
10. Lorenzo Soderò

FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO

00198 ROMA - VIA GREGORIO ALLEGRI, 14
CASELLA POSTALE 2450

COMUNICATO UFFICIALE N. 240/A

Il Consiglio Federale

- nella riunione del 17 maggio 2021;
- preso atto delle dimissioni rassegnate dall'avv. Marco DI LELLO dalla carica di Procuratore Federale Aggiunto Interregionale;
- ritenuta la necessità di assicurare la continuità dell'attività della Procura Federale Interregionale;
- vista la delibera di cui al Comunicato Ufficiale n. 226/A del 27 aprile 2021, con la quale si è disposta la nomina, tra le altre, dell'avv. Paolo MORMANDO a Procuratore Federale Aggiunto Interregionale con decorrenza dal 1° luglio 2021;
- visto l'art. 27 dello Statuto Federale

h a d e l i b e r a t o

la nomina dell'avv. Paolo MORMANDO a Procuratore Federale Aggiunto Interregionale decorre dalla data della presente delibera.

PUBBLICATO IN ROMA IL 18 MAGGIO 2021

IL SEGRETARIO GENERALE
Marco Brunelli

IL PRESIDENTE
Gabriele Gravina

FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO

00198 ROMA - VIA GREGORIO ALLEGRI, 14
CASELLA POSTALE 2450

COMUNICATO UFFICIALE N. 241/A

Il Consiglio Federale

- nella riunione del 17 maggio 2021;
- vista la delibera di cui al Comunicato Ufficiale n. 228/A del 27 aprile 2021;
- preso atto che l'avv. Giuseppe LAVIGNA non ha accettato la nomina a Sostituto Giudice Sportivo Nazionale della Lega Nazionale Dilettanti, dichiarandosi disponibile a ricoprire la carica di Giudice Sportivo del Dipartimento Calcio Femminile LND;
- sentite le proposte del Presidente Federale;
- visti gli artt. 27 e 34 dello Statuto Federale

h a d e l i b e r a t o

le nomine come di seguito riportate:

LEGA NAZIONALE DILETTANTI

SOSTITUTO GIUDICE SPORTIVO NAZIONALE

Luca LONGHI

DIPARTIMENTO CALCIO FEMMINILE

GIUDICE SPORTIVO

Giuseppe LAVIGNA

Le nomine avranno decorrenza dal 1° luglio 2021.

PUBBLICATO IN ROMA IL 18 MAGGIO 2021

IL SEGRETARIO GENERALE
Marco Brunelli

IL PRESIDENTE
Gabriele Gravina

FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO

00198 ROMA - VIA GREGORIO ALLEGRI, 14
CASELLA POSTALE 2450

COMUNICATO UFFICIALE N. 242/A

Il Consiglio Federale

- nella riunione del 17 maggio 2021;
- ritenuta la necessità di nominare il Presidente della Fondazione “Museo del Calcio”;
- sentita la proposta del Presidente Federale;
- visto l’art. 7 dello Statuto della Fondazione “Museo del Calcio”

h a d e l i b e r a t o

di nominare il dott. Matteo MARANI Presidente della Fondazione “Museo del Calcio”.

PUBBLICATO IN ROMA IL 18 MAGGIO 2021

IL SEGRETARIO GENERALE
Marco Brunelli

IL PRESIDENTE
Gabriele Gravina

FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO

00198 ROMA - VIA GREGORIO ALLEGRI, 14
CASELLA POSTALE 2450

COMUNICATO UFFICIALE N. 243/A

Il Consiglio Federale

- nella riunione del 17 maggio 2021;
- ritenuto opportuno modificare le disposizioni contenute nell'art. 16 delle N.O.I.F.;
- visto l'art. 27 dello Statuto Federale

h a d e l i b e r a t o

di approvare la modifica all'art. 16 delle N.O.I.F., secondo il testo allegato sub A).

PUBBLICATO IN ROMA IL 18 MAGGIO 2021

IL SEGRETARIO GENERALE
Marco Brunelli

IL PRESIDENTE
Gabriele Gravina

N.O.I.F.

Art. 16 Decadenza e revoca della affiliazione	
<p>1. La decadenza e la revoca della affiliazione sono deliberate dal Presidente Federale.</p> <p>2. Le società decadono dall'affiliazione alla F.I.G.C.:</p> <p>a) se non prendono parte ovvero non portano a conclusione, a seguito di rinuncia od esclusione, l'attività ufficiale;</p> <p>b) se non provvedono, nei termini previsti, al versamento della tassa di rinnovo dell'affiliazione e della tassa di partecipazione all'attività ufficiale.</p> <p>Il Presidente Federale, sentita la Lega di competenza, può mantenere l'affiliazione della società ove ravvisi casi di forza maggiore o di particolare rilevanza, determinandone la collocazione negli organici dei campionati, sentito il Comitato o la Divisione interessata relativamente alle disponibilità di fatto esistenti negli stessi, e disponendo a tale fine, in casi eccezionali, l'ampliamento della composizione numerica di uno o più gironi in cui si articola la relativa attività.</p>	<p>1. Il Presidente Federale delibera la decadenza delle società professionistiche e dilettantistiche dalla affiliazione alla F.I.G.C. nelle seguenti ipotesi:</p> <p>a) se non prendono parte ovvero non portano a conclusione, a seguito di rinuncia od esclusione, l'attività ufficiale;</p> <p>b) se non provvedono, nei termini previsti, al versamento della tassa di rinnovo dell'affiliazione e della tassa di partecipazione all'attività ufficiale.</p> <p>Il Presidente Federale, sentita la Lega di competenza, può mantenere l'affiliazione della società ove ravvisi casi di forza maggiore o di particolare rilevanza, determinandone la collocazione negli organici dei campionati, sentito il Comitato o la Divisione interessata relativamente alle disponibilità di fatto esistenti negli stessi, e disponendo a tale fine, in casi eccezionali, l'ampliamento della composizione numerica di uno o più gironi in cui si articola la relativa attività.</p> <p>2. Il Consiglio Federale su proposta del Presidente Federale delibera la decadenza delle società professionistiche dall'affiliazione alla F.I.G.C. nelle seguenti ipotesi:</p> <p>a) se partecipano a competizioni organizzate da associazioni private non riconosciute</p>

<p>3. La revoca dell'affiliazione di una società per gravi infrazioni all'ordinamento sportivo può essere deliberata, a seconda della infrazione, anche su proposta della Co.Vi.So.C., dei Consigli Direttivi delle Leghe e del Settore per l'Attività Giovanile e Scolastica.</p> <p>4. Costituiscono gravi infrazioni all'ordinamento sportivo:</p> <p>a) la violazione dei fondamentali principi sportivi, quali la cessione o comunque i comportamenti intesi ad eludere il divieto di cessione del titolo sportivo;</p> <p>b) la recidiva in illecito sportivo sanzionato a titolo di responsabilità diretta;</p> <p>c) la reiterata morosità nei confronti di enti federali, società affiliate e tesserati;</p> <p>d) le rilevanti violazioni alle norme deliberate dal Consiglio Federale.</p> <p>5. Il Presidente della F.I.G.C. delibera la revoca della affiliazione della società ad avvenuta messa in liquidazione della stessa da parte del competente Tribunale, ai sensi dell'art. 13 della legge 23 marzo 1981, n. 91.</p> <p>6. Il presidente federale delibera la revoca della affiliazione della società in caso di dichiarazione e/o accertamento giudiziale dello stato di insolvenza. Gli effetti della revoca, qualora la dichiarazione e/o l'accertamento giudiziale dello stato di insolvenza siano intervenuti nel corso del Campionato e comunque prima della scadenza fissata per la presentazione della domanda di iscrizione al</p>	<p>dalla FIFA, dalla UEFA e dalla FIGC;</p> <p>b) se disputano gare e tornei amichevoli senza l'autorizzazione della FIGC.</p> <p>3. Il Presidente Federale delibera la revoca della affiliazione di una società alla F.I.G.C. per gravi infrazioni all'ordinamento sportivo. La revoca può essere deliberata, a seconda della infrazione, anche su proposta della Co.Vi.So.C., dei Consigli Direttivi delle Leghe e del Settore per l'Attività Giovanile e Scolastica.</p> <p>4. Costituiscono gravi infrazioni all'ordinamento sportivo:</p> <p>a) la violazione dei fondamentali principi sportivi, quali la cessione o comunque i comportamenti intesi ad eludere il divieto di cessione del titolo sportivo;</p> <p>b) la recidiva in illecito sportivo sanzionato a titolo di responsabilità diretta;</p> <p>c) la reiterata morosità nei confronti di enti federali, società affiliate e tesserati;</p> <p>d) le rilevanti violazioni alle norme deliberate dal Consiglio Federale.</p> <p>5. Il Presidente Federale delibera la revoca della affiliazione di una società alla F.I.G.C. ad avvenuta messa in liquidazione della stessa da parte del competente Tribunale, ai sensi dell'art. 13 della legge 23 marzo 1981, n. 91.</p> <p>6. Il Presidente Federale delibera la revoca della affiliazione di una società alla F.I.G.C. in caso di dichiarazione e/o accertamento giudiziale dello stato di insolvenza. Gli effetti della revoca, qualora la dichiarazione e/o l'accertamento giudiziale dello stato di insolvenza siano intervenuti nel corso del Campionato e comunque prima della scadenza</p>
---	--

<p>campionato di competenza successivo, decorrono da tale data nel solo caso in cui l'esercizio dell'impresa prosegua. Nell'ipotesi in cui, ai sensi dell'art. 52 comma 3, il titolo sportivo della società in stato di insolvenza venga attribuito ad altra società prima della scadenza del termine fissato per la presentazione della domanda di iscrizione al Campionato successivo, gli effetti della revoca decorrono dalla data di assegnazione del titolo.</p> <p>Norma transitoria</p> <p>Per le dichiarazioni e/o accertamenti di insolvenza intervenuti prima della pubblicazione della modifica del comma 6, si applica la precedente disposizione.</p> <p>7. Il Presidente della F.I.G.C. delibera la revoca della affiliazione della società in caso di liquidazione della società stessa ai sensi del codice civile.</p>	<p>fissata per la presentazione della domanda di iscrizione al campionato di competenza successivo, decorrono da tale data nel solo caso in cui l'esercizio dell'impresa prosegua. Nell'ipotesi in cui, ai sensi dell'art. 52 comma 3, il titolo sportivo della società in stato di insolvenza venga attribuito ad altra società prima della scadenza del termine fissato per la presentazione della domanda di iscrizione al Campionato successivo, gli effetti della revoca decorrono dalla data di assegnazione del titolo.</p> <p>Norma transitoria</p> <p>Per le dichiarazioni e/o accertamenti di insolvenza intervenuti prima della pubblicazione della modifica del comma 6, si applica la precedente disposizione.</p> <p>7. Il Presidente Federale delibera la revoca della affiliazione di una società alla F.I.G.C. in caso di liquidazione della società stessa ai sensi del codice civile.</p>
---	---

FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO

00198 ROMA - VIA GREGORIO ALLEGRI, 14
CASELLA POSTALE 2450

COMUNICATO UFFICIALE N. 245/A

Il Consiglio Federale

- nella riunione del 17 maggio 2021;
- ritenuto opportuno, nelle more delle definizioni dei termini di tesseramento in ambito professionistico per la stagione 2021/2022, fissare i termini relativi agli accordi preliminari di cui all'art. 105, commi 1 e 2 delle NOIF, a valere per la stagione sportiva 2021/2022

ha deliberato

di fissare i termini di cui in premessa come di seguito riportato:

Accordi preliminari

Richiamata la normativa di cui all'art. 105 commi 1 e 2 delle Norme Organizzative Interne della F.I.G.C., è consentito alle società ed ai calciatori di stipulare e depositare presso la piattaforma telematica federale accordi preliminari da lunedì 24 maggio 2021 e fino a mercoledì 30 giugno 2021, purché tali accordi non interessino società e calciatori dello stesso campionato e/o dello stesso girone in costanza di svolgimento dei campionati stessi.

I preliminari pervenuti dopo il 30 giugno 2021 saranno passati agli atti privi di efficacia.

PUBBLICATO IN ROMA IL 18 MAGGIO 2021

IL SEGRETARIO GENERALE
Marco Brunelli

IL PRESIDENTE
Gabriele Gravina

CENTRO STUDI TRIBUTARI
CIRCOLARE N. 16 – 2021

Oggetto: Circolare n. 5 del 14 maggio 2021 dell’Agenzia delle Entrate – Chiarimenti in merito al contributo a fondo perduto ex art. 1 del D.L. n. 41 del 22 marzo 2021 (“Sostegni”)

L’art. 1, comma 1 del D.L. n. 41 del 22 marzo 2021 - “Decreto Sostegni” – prevede, tra l’altro, il riconoscimento di un contributo a fondo perduto (CFP) a favore dei soggetti titolari di partita IVA che svolgono attività di impresa, arti o professioni nella misura e nelle condizioni stabilite dai commi da 1 a 9 del medesimo articolo.

Con le Circolari di questa LND, n. 98 del 25 marzo e n. 108 del 16 aprile 2021, è stata data comunicazione delle novità apportate dal medesimo D.L. n. 41, ivi comprese quelle relative al contributo a fondo perduto in argomento.

Con la Circolare n. 5 del 14 maggio 2021, l’Agenzia delle Entrate ha ritenuto di dover fornire alcuni chiarimenti in merito a particolari settori beneficiari del contributo.

In premessa, si ritiene opportuno ricordare che, per l’ottenimento del contributo, deve essere prodotta istanza all’Agenzia delle Entrate, le cui modalità e termini di presentazione sono stati disposti con Provvedimento del Direttore dell’Agenzia del 23 marzo 2021 (*vedasi la Circolare LND n. 98 del 25 marzo 2021*). La trasmissione dell’istanza all’Agenzia delle Entrate **va effettuata in via telematica dal 30 marzo e non oltre il 28 maggio 2021**. A tale riguardo, con la Circolare in oggetto, l’Agenzia delle Entrate segnala la possibilità di acquisire ulteriori informazioni sul sito dell’Agenzia stessa all’indirizzo di seguito indicato:

<https://agenziaentrate.gov.it/portale/web/guest/contributi-a-fondo-perduto-at>.

Al punto 4 della Circolare vengono riportati i chiarimenti in merito al calcolo del contributo.

Al punto **4.1 Calcolo del CFP COVID -19 Decreto Sostegni per le Associazioni Sportive Dilettantistiche**, l’Agenzia delle Entrate risponde al seguente quesito:

“Tenuto conto che con la Circolare 12/E del 2009 le attività svolte da alcune Associazioni Sportive Dilettantistiche sono definite come *‘operazioni strutturalmente commerciali anche se non imponibili ai sensi dell’articolo 148, terzo comma, del TUIR e dell’articolo 4 del d.P.R. n. 633 del 1972’* (corrispettivi decommercializzati), si chiede se i corrispettivi dell’attività istituzionale devono essere inclusi ai fini della determinazione del contributo COVID-19 Decreto Sostegni? “

Il terzo comma dell’art. 148 del TUIR e l’art. 4 del d.P.R. n.633/72, stabiliscono, come è noto, che per le Associazioni Sportive Dilettantistiche non si considerano commerciali le attività svolte in diretta attuazione degli scopi istituzionali, effettuate verso pagamento di corrispettivi specifici nei confronti degli iscritti, associati o partecipanti, di altre Associazioni che svolgono la medesima attività e che per legge, regolamento, atto costitutivo o statuto fanno parte di un’unica organizzazione locale o nazionale, dei rispettivi associati o partecipanti e dei tesserati dalle rispettive organizzazioni nazionali, nonché le cessioni anche a terzi, di proprie pubblicazioni cedute prevalentemente agli associati.

Di seguito la risposta dell’Agenzia:

“Con la Circolare n. 22/E del 2020 è stato precisato: *‘al fine di determinare i ricavi per poter fruire del contributo, si ritiene che per gli Enti non commerciali debbano essere considerati i soli ricavi con rilevanza ai fini IRES. Sono, pertanto, esclusi i proventi che non si considerano conseguiti nell’esercizio di attività commerciali nonché quelli derivanti da attività aventi i requisiti di cui al comma 3, dell’articolo 148 TUIR, svolte in diretta attuazione degli scopi istituzionali’*, in considerazione del rinvio espresso operato dall’articolo 25 del Decreto Legge 19 maggio 2020, n. 34, all’articolo 85, comma 1, lettere a) e b) del TUIR.

Il medesimo documento di prassi precisa che *“per la sola parte relativa all’attività commerciale, le Associazioni di promozione sociale.....omissis.....”*

Tali chiarimenti, in considerazione della *ratio* del “CFP COVID-19 Decreto Sostegni risultano estensibili anche all’agevolazione qui in esame”.